COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 23/07/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere in possesso, con i cointestatari, di buoni sottoscritti tra l'1.07.1986 e il 23.07.1987 e appartenenti alle serie "P", "Q", "R" e "S", "*viziati da errori formali*" dovuti all'utilizzo da parte dell'intermediario di moduli di serie precedenti, ai quali veniva apposto "*semplicemente*" un timbro con i tassi della nuova serie "(*più bassi di quella precedente*)".
Precisa che tale stampigliatura modificava soltanto i tassi relativi ai primi 20 anni e che, diversamente, non prevedeva nulla per il periodo compreso tra il 21esimo ed il 30esimo anno.
Il ricorrente ritiene, pertanto, che per l'ultimo decennio i tassi di interesse da applicare siano quelli della serie stampata in originale sul titolo cartaceo.
Aggiunge, infine, che alcuni dei titoli sono "*totalmente*" sprovvisti di timbro.
Pertanto, la ricorrente chiede al Collegio di:
"*1)* […] *ottenere un rimborso più favorevole, grazie al riconoscimento di tassi di interesse più elevati rispetto a quelli riconosciuti* (dalla resistente) *e nel rispetto di quanto indicato sui titoli per il periodo compreso tra il 21esimo e il 30esimo anno;* […] *2) avere indicazioni relative ai buoni sprovvisti di timbro 3) ricevere istruzioni sulla procedura da seguire per i buoni relativi al periodo 1986-1989 già incassati* […] *e per cui è stato riconosciuto un rimborso più basso di quanto indicato sul titolo. Si precisa che per questi buoni non*

abbiamo a disposizione né fotocopie né numero di riferimento del titolo e, solo in alcuni casi, ricevuta dell'ufficio postale".

L'intermediario chiarisce, anzitutto, che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte "*con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale*" e che, tali modifiche, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e "*possono essere estese ad una o più delle precedenti serie*".

Ciò premesso, la resistente fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli cartacei della serie"*P*", aggiornati con l'indicazione "*Q/P*" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa, inoltre, che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo "*un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno*".

In sostanza, osserva la resistente, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L'art. 5 stabiliva, infatti, che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "*le somme complessivamente dovute*", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto al sottoscrittore "*esattamente*" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente *"sin dalla data del rilascio"* del buono era a conoscenza della loro appartenenza alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro "*si sovrappone* 'in toto' *alla scritta sottostante e la sostituisce*", essendo "*irragionevole*" ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione "*di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta*".

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q", "*ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso*", che assolve "*pienamente*" alla funzione di trasparenza.

D'altronde, osserva ancora la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU "*nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del D.P.R. n.156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni*".

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un "*falso affidamento nel ricorrente*". Sostiene infatti che tale decisioni non abbiano considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "*le somme complessivamente dovute*", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.
A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.
La resistente richiama, altresì, la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.
L'intermediario chiede, pertanto, che il Collegio rigetti il ricorso "*in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato*".
Il ricorrente, dopo aver ripercorso brevemente le vicende oggetto di contestazione, richiama, *ex multis*, la decisione n. 5574/2013 del Collegio di Coordinamento e la sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU., ribadendo il principio in base al quale qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei buoni, come nel caso di specie, "*si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi riportati sul titolo*" che va tutelato.
Il ricorrente precisa che nei timbri apposti sul retro dei buoni manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo compreso tra il 20° e il 30° anno, che pertanto rimane quello originale risultante dalla tabella stampigliata a tergo.
Insiste quindi nel domandare, in relazione all'ultimo decennio, il riconoscimento delle condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di alcuni buoni intestati al ricorrente e già incassati, per i quali si contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli, nonché il riconoscimento di tassi di interesse "*più elevati rispetto a quelli riconosciuti*" dall'intermediario, nel rispetto di quanto indicato sul retro per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, con riferimento a diversi buoni intestati al ricorrente e/o ai contestatari.
Il cliente domanda inoltre di "*avere indicazioni*" sui titoli sprovvisti di timbro.
Preliminarmente, il Collegio rappresenta che alcuni dei buoni versati in atti non risultano intestati al ricorrente, ma a uno o più cointestatari. Al riguardo, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui è inammissibile la domanda avente ad oggetto i buoni non intestati al ricorrente, anche laddove titolare degli stessi sia il cointestatario del ricorso (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 10068/20).
In merito ai buoni intestati al ricorrente, si rileva che tali titoli appartengono a serie differenti e sono stati emessi tutti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.
In particolare, il ricorrente allega:

- i buoni nn. 000.266, 000.267, 000.276, 000.280, 000.283, 000.030 e 000.032, della serie Q/P, emessi tra il febbraio del 1990 e il gennaio del 1991;
- i buoni nn. 002.875, 000.120, 000.154 e 000.158, della serie Q, emessi tra il febbraio del 1993 e il marzo del 1995;

- i buoni nn. 000.170 e 000.185, della serie Q/R, emessi rispettivamente, in data 2.01.1996 e 23.07.1996.

Pur in mancanza di una specifica eccezione sollevata dall'intermediario, si osserva che, dalla documentazione agli atti, i buoni appartenenti alle serie Q e Q/R, nonché i buoni della serie Q/P nn. 000.280, 000.283 e 000.032 non risultano ancora scaduti; né dalla ricostruzione offerta dallo stesso ricorrente risulta che quest'ultimo e/o i cointestatari abbiano già provveduto a riscuoterli. Al riguardo, secondo le più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi, si osserva che il ricorso avente ad oggetto BFP non scaduti è inammissibile se i buoni non sono stati riscossi, non sussistendo in tali ipotesi un interesse concreto e attuale alla relativa liquidazione (Coll. di Torino, dec. n. 3857/20; Coll. di Milano, dec. n. 2/2020).

Diversamente, in presenza di un contrasto circa l'importo da liquidare, il ricorso è ammissibile, anche in assenza della preventiva liquidazione, a condizione che si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato un preventivo reclamo, in quanto, da un lato, sussiste l'interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia di accertamento consentita all'ABF, dall'altro, la scelta del ricorrente di non riscuotere la somma "inferiore" offerta dall'intermediario è conforme alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale.

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene inammissibili le domande del ricorrente riferite ai buoni delle serie Q e Q/R, nonché ai buoni della serie Q/P nn. 000.280, 000.283 e 000.032.

Con riferimento ai buoni appartenenti alla serie Q/P nn. 000.266, 000.267, 000.276 e 000.030, il Collegio osserva che gli stessi risultano scaduti, seppure non riscossi.

In merito alla proposizione del preventivo reclamo, il Collegio osserva invece che il ricorrente non lo ha versato in atti, ma nel modulo ABF ha dichiarato di averlo presentato in data 13.02.2020 (oltre 30 giorni prima del ricorso, proposto in data 19.03.2020) e di non aver ricevuto alcun riscontro.

La resistente non ha sollevato alcuna eccezione a riguardo.

Per quanto sopra esposto, il Collegio esamina i soli buoni scaduti della serie Q/P, osservando che sono stati tutti emessi su moduli cartacei appartenenti alla serie "P".

Al riguardo, il Collegio fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

Si precisa che quest'ultimo timbro non appare sempre chiaramente leggibile (cfr. Collegio di Milano, dec. 20894/18); in ogni caso, l'apposizione della stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni è confermata dallo stesso ricorrente, mentre l'assenza nel timbro di riferimenti all'ultimo decennio appare confermata dallo stesso intermediario.

Per tali titoli, l'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, come già rappresentato, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

L'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 6142/20), ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Da ultimo, il Collegio rileva che il ricorrente ha prodotto due ricevute di rimborso relative a n. 4 buoni, emessi tra l'aprile ed il settembre del 1989 ed appartenenti alla serie "Q". Anche per tali titoli, il ricorrente lamenta la non corretta liquidazione secondo le condizioni indicate originariamente sul retro. L'intermediario non riferisce nulla a riguardo.
Dall'esame della documentazione in atti, il Collegio rileva la mancata allegazione della copia dei buoni, circostanza che non consente di verificare quale modulo cartaceo sia stato utilizzato dall'intermediario per la loro emissione e dovendosi ritenere ingenerato, nel ricorrente, l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro dei titoli soltanto laddove i buoni "Q" siano stati emessi utilizzando i moduli della serie precedente, muniti di timbro modificativo relativo ai soli 20 anni. Diversamente, tale affidamento non può dirsi giustificato, come nel caso in specie.
Per tali motivi, il Collegio non accoglie la domanda del ricorrente riferita ai BFP della serie Q oggetto del presente ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali della Serie Q/P nn. ***266, ***267, ***276 e ***030, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI